

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 924}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, FIORET, ANDREONI, BAMBI, CAMPAGNOLI,
CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, DANESI, FERRARI
SILVESTRO, GASCO, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA,
MORINI, PELLIZZARI, PISONI, SAVINO, SOBRERO, STEL-
LA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO,
ZUECH, COSTA, MANFREDI GIUSEPPE, MARTINO,
ROBALDO**

Presentata il 13 dicembre 1976

**Esenzione dall'obbligo della restituzione delle quote di
ex compartecipazione IGE per i comuni nei quali si è
ridotta la popolazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 prevede — come è noto — fra l'altro l'attribuzione ai comuni — con la maggiorazione annuale del 10 per cento — di somme di importo pari a quelle attribuite ai medesimi per il 1972 a titolo di compartecipazione all'imposta generale sull'entrata — compresa quella attribuita ai comuni montani — ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Per determinare gli importi dovuti ai comuni per la compartecipazione IGE il decreto ministeriale 26 luglio 1952 prevedeva all'articolo 1, paragrafo b), ed arti-

colo 2, secondo comma, il riferimento ai dati del censimento ufficiale demografico.

Similmente — per quanto riguarda la quota parte dell'IGE sui vini, bestiame e carni fresche ecc. — l'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 prevedeva percentuali diverse per i comuni, considerando la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico.

Per l'attuazione di tali norme le Intendenze di finanza seguendo le istruzioni contenute nella circolare del Ministero delle finanze — Direzione generale per la finanza locale — divisione X, hanno provveduto ad attribuire ai comuni le quote spettanti in base ai dati del censimento della

popolazione 1961 fino a quando sono stati conosciuti ufficialmente i dati del censimento della popolazione 1971 provvedendo poi ai relativi conguagli, pur tenendo conto delle quote fisse previste dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420.

In sede di tali conguagli operati recentemente, è emersa — ovviamente — la necessità di recuperare importi considerevoli dalle amministrazioni dei comuni che nel decennio hanno avuto spopolamento più o meno notevole che ha ridotto la consistenza numerica della propria popolazione.

È ovvio che si tratta in ogni caso dei comuni minori con condizioni di bilancio autenticamente disastrose, i quali per effetto del sopraddetto conguaglio si vedono ora richiedere in restituzione dallo Stato importi considerevoli di compartecipazione IGE riscossi in più — sovente si tratta di parecchi milioni — e, seppure la restituzione potrà avvenire in forma rateale, rende l'onere della restituzione medesima, non solo intollerabile, ma tale da paralizzare completamente l'attività dell'Ente, impedendo il finanziamento dei servizi essenziali.

Va rilevato, infatti, che tali comuni di sempre più modesta entità demografica, per lo più siti in zone depresse o montane, a costo di notevoli rinunce sono riusciti ancora a sopravvivere con bilanci a pareggio e senza seguire, quindi, l'esempio dei comuni maggiori che hanno intrapreso la via dei bilanci deficitari, restando però sempre in attesa della annunciata riforma della finanza locale che dovrebbe giustamente considerare anche e soprattutto la loro situazione per consentire loro di mantenere l'autonomia, e di finanziare quei servizi che, pur essendo essenziali, sono carenti per mancanza di mezzi finanziari nei comuni medesimi. Per esempio, manca sovente il medico condotto, mancano i servizi sociali, mancano i mezzi per la manutenzione delle strade e per lo stesso funzionamento degli uffici comunali.

Le costanti, progressive rinunce sempre operate, pur con alto spirito di responsabilità, sono state fra le cause determinanti per accelerare lo spopolamento di quella parte di abitanti che, a causa della carenza dei servizi comunali, non reputava più opportuno e possibile risiedere in quei comuni e si inurbava nei centri maggiori — più dotati di servizi — creando però nei centri stessi notevoli problemi di insediamento.

L'abbandono di tali centri ha messo in crisi — sia detto per inciso — anche la produzione dei beni primari del settore agricolo con le note deleterie conseguenze per la nostra bilancia dei pagamenti.

Le amministrazioni dei centri minori medesimi hanno sempre pazientemente atteso il soddisfacimento delle loro legittime aspettative, sperando via via che ciò potesse avvenire con il decentramento regionale e l'istituzione dei comprensori, ma soprattutto con una tempestiva riforma della finanza locale.

Ma la loro attesa viene ora severamente punita con il citato provvedimento di conguaglio dei versamenti delle compartecipazioni IGE e le amministrazioni dei comuni stessi non sanno come fare per poter provvedere d'ora innanzi alla copertura delle loro spese, se verranno trattenuti gli importi corrisposti dallo Stato in più, in base a quanto più sopra illustrato.

Per evitare il collasso e la paralisi completa di tali numerosi comuni e nelle more dell'approvazione della più volte annunciata legge sulla riforma della finanza locale e della sua successiva attuazione è indispensabile che tali comuni vengano per intanto sollevati dall'onere della restituzione dei fondi riscossi e già ampiamente impegnati in spese indispensabili.

Tale imprescindibile necessità è particolarmente accentuata nei comuni minori i quali più degli altri soffrono delle più sopra illustrate condizioni di carenza di fondi e di servizi che non consentono loro — ovviamente — di restituire i fondi che hanno ormai ampiamente utilizzato senza riserva alcuna poiché ignoravano di dover procedere poi a restituzione.

Informati ora del riferimento ai dati dell'ultimo censimento, saranno costretti per il 1977 e anni successivi a programmare altre restrizioni ed abolizioni di servizi ancorché indispensabili.

Da calcoli sommari, ma attendibili, risulta che la mancata restituzione dei fondi riscossi dai comuni minori predetti comporterà un onere per lo Stato di circa lire 60 miliardi. Tale onere però può essere ampiamente assorbito con i maggiori introiti realizzati con la riscossione dell'IVA.

Da notare che lo stesso problema era emerso dopo il censimento del 1961 ed allora si era provveduto al ripianamento con provvedimento di legge n. 56 del 3 febbraio 1963.

L'onere medesimo potrebbe sembrare — a prima vista — di rilevante peso per l'erario, ma si deve considerare in proposito che il provvedimento tende a venire incontro alle esigenze di migliaia di comuni minori e dissestati quando i comuni maggiori con i loro bilanci deficitari ben più consistente-

mente utilizzano gli interventi statali e — pertanto — il provvedimento medesimo si ispira anche a criteri di giustizia distributiva ed equità nei confronti dei comuni italiani.

Raccomandiamo pertanto l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni che per effetto dei conguagli delle quote sostitutive dovute sull'ex compartecipazione imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dell'ultimo censimento devono restituire allo Stato somme riscosse in più, sono esentati dall'obbligo di tale restituzione.

ART. 2.

Per i predetti comuni, le risultanze del censimento 1971 vengono pertanto utilizzate agli effetti della attribuzione delle quote ex compartecipazione IGE solo per gli anni 1977 e seguenti.

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con apposita variazione di bilancio, utilizzando gli accertati maggiori introiti riscossi con l'IVA.